


Figura 6.4



*Misure di intervento precoce e di amministrazione straordinaria.* – La BCE nel 2019 ha prorogato (per tre volte e per complessivi 13 mesi) l'amministrazione straordinaria adottata nel mese di gennaio dello stesso anno nei confronti di Banca Carige; la Banca d'Italia ha sottoposto ad amministrazione straordinaria la BCC di San Biagio Platani e restituito alla gestione ordinaria la BCC di Cittanova, assoggettata ad amministrazione straordinaria dal 2017; entrambe le BCC appartengono al gruppo ICCREA. Alla fine dell'anno l'Istituto ha inoltre disposto l'amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Bari (cfr. il riquadro: *L'amministrazione straordinaria di Banca Carige e della Banca Popolare di Bari*). La Banca di Credito Peloritano è stata posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Banca d'Italia, con decreto dell'assessore dell'economia della Regione Siciliana 456 del 16 aprile 2020; in pari data l'Istituto ha nominato gli organi straordinari della procedura.

#### L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI BANCA CARIGE E DELLA BANCA POPOLARE DI BARI

*Banca Carige.* – Il 2 gennaio 2019 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha disposto l'amministrazione straordinaria di Banca Carige. La decisione è maturata a seguito delle dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione della banca conseguenti alla mancata approvazione di un aumento di capitale previsto dal piano di conservazione del capitale approvato nel novembre 2018.

Nel corso dei mesi successivi l'attività dei commissari straordinari è stata finalizzata a: (a) superare le criticità nella governance aziendale; (b) garantire il rispetto attuale e prospettico dei requisiti prudenziali; (c) individuare le soluzioni più idonee a preservare la stabilità della banca.

I commissari, in continua interlocuzione con il gruppo di vigilanza congiunto (*Joint Supervisory Team, JST*) di Banca Carige, hanno predisposto un piano strategico comprendente misure di rafforzamento del capitale e di riduzione dei rischi, approvato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti il 20 settembre 2019.

L'operazione, finalizzata nel dicembre dello stesso anno, ha ottenuto il duplice effetto di rafforzare il capitale della banca e di mutarne l'assetto proprietario con l'ingresso nella compagine azionaria del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), del suo Schema volontario di intervento e di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano. L'amministrazione straordinaria di Banca Carige si è conclusa il 31 gennaio 2020.

*Banca Popolare di Bari.* – Il 13 dicembre 2019 la Banca d'Italia ha disposto l'amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Bari (BPB), a causa di significative perdite patrimoniali; contestualmente sono stati nominati i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza.

Il 31 dicembre 2019 la BPB, il FITD e il Mediocredito Centrale (MCC) hanno stipulato un accordo quadro con il quale sono state formalizzate le iniziative – in parte già attuate – per la messa in sicurezza e il rilancio della banca (come l'intervento di rafforzamento patrimoniale, la messa a punto di un piano industriale e la trasformazione in società per azioni). Nella stessa data il FITD ha effettuato un primo intervento di ricapitalizzazione (310 milioni di euro), per riportare i coefficienti patrimoniali a livelli superiori a quelli minimi regolamentari.

La partecipazione al progetto di MCC dovrà rispettare logiche, criteri e condizioni di mercato e potrà essere favorita dal rafforzamento patrimoniale definito dal DL 142/2019, convertito dalla L. 5/2020, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

*Le procedure comuni e gli altri provvedimenti.* – Nel 2019 le procedure comuni<sup>41</sup> e i provvedimenti amministrativi per le banche significative sono nel complesso aumentati. L'incremento ha interessato in particolare i provvedimenti relativi al rimborso o al riacquisto di strumenti patrimoniali propri (251, a fronte dei 7 dell'anno precedente), soprattutto per effetto delle operazioni di rimborso realizzate dalle BCC, quasi tutte confluite nei due gruppi cooperativi significativi vigilati dalla BCE (tav. 6.3).

I provvedimenti di natura prudenziale adottati sono stati 42, di cui 11 per le banche significative e 31 per quelle meno significative: per le banche significative hanno riguardato quasi esclusivamente l'imposizione di limiti regolamentari più restrittivi, quali ad esempio più rigorosi coefficienti di ponderazione per il rischio, il divieto di nuove operazioni e la restrizione di attività. Il dato relativo alle banche meno significative si riferisce ai provvedimenti di decisione sul capitale adottati<sup>42</sup>, cui se ne aggiunge uno di revoca di precedenti misure restrittive.

<sup>41</sup> Nel quadro dell'SSM le procedure comuni sono di competenza della BCE, indipendentemente dalla significatività della banca, mentre le NCA effettuano l'istruttoria e presentano le proposte di decisione. Rientrano nelle procedure comuni l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e la relativa revoca; l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche.

<sup>42</sup> Con il provvedimento amministrativo di decisione sul capitale sono fissati per l'intermediario coefficienti patrimoniali vincolanti – ed eventualmente target di capitale – più elevati rispetto a quelli normativamente previsti, in relazione al complesso dei rischi assunti dallo stesso in condizioni ordinarie e di stress. Il provvedimento è assunto a conclusione del processo SREP con una periodicità differenziata per classi di priorità degli intermediari in base al principio di proporzionalità, come previsto dalla circolare 269/2008 (Guida per l'attività di vigilanza).

Tavola 6.3

Banche: principali provvedimenti				
VOCI	Banche significative		Banche meno significative	
	2018	2019	2018	2019
<b>Amministrativi</b>				
Modifiche statutarie	22	23	45	34
Rimborso o riacquisto di strumenti patrimoniali propri	7	251	41	21
Fusioni, incorporazioni, scissioni e cessioni	19	16	11	4
Acquisizioni di partecipazioni da parte di banche	4	5	3	11
Inseadimento e libera prestazione di servizi in paesi extra UE; servizi di investimento	–	5	–	–
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>70</b>
<b>Prudenziali</b>				
Imposizione di limiti regolamentari più restrittivi	8	8	7	30
Convocazione degli organi sociali	–	–	–	–
Revoca di precedenti misure restrittive	1	3	1	1
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>31</b>

*I controlli di secondo livello sulla qualità dell'attività di supervisione.* – Al fine di accrescere la qualità dei processi di vigilanza e di promuovere l'adozione delle migliori prassi, la Banca d'Italia nel 2018 si è dotata, in linea con gli standard individuati dall'SSM, di una funzione di *quality assurance*. A seguito di analisi condotte su casi concreti, le strutture di vigilanza interessate hanno adottato specifiche iniziative per migliorare i loro processi interni. Lo scorso anno la funzione si è occupata, in collaborazione con la *quality assurance* dell'SSM, dei processi della supervisione concernenti i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, i piani di risanamento delle banche significative e i processi ILAAP.

*Le segnalazioni whistleblowing.* – Per assicurare la corretta gestione e l'integrità degli intermediari, la Banca d'Italia presta crescente attenzione alle segnalazioni provenienti da chi lavora in o per un soggetto vigilato in merito a possibili violazioni delle norme oppure ad anomalie nei processi gestionali o nella situazione tecnica (whistleblowing). Queste segnalazioni costituiscono un patrimonio informativo utile a integrare le informazioni di cui l'Istituto dispone per l'esercizio della vigilanza; nel 2019 ne sono state inoltrate 21 alla Banca. Dallo scorso novembre è possibile inviare le segnalazioni attraverso la nuova piattaforma informatica (cfr. il riquadro: *La piattaforma Servizi online per il cittadino* del capitolo 12); il sistema di raccolta e trattamento delle informazioni inviate assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante, anche per tutelare quest'ultimo da potenziali ritorsioni del datore di lavoro.

### *I controlli sugli intermediari finanziari non bancari*

Alla fine del 2019 erano iscritti nei relativi albi 159 società di gestione del risparmio (SGR), 32 società di investimento a capitale fisso (Sicaf), 69 società di intermediazione

mobiliare (SIM), 11 gruppi di SIM, 202 intermediari finanziari, 39 IP<sup>43</sup>, 8 Imel. Erano inoltre censiti 13 operatori del microcredito, 34 società fiduciarie, 548 operatori professionali in oro e 274<sup>4</sup> confidi minori (tav. 6.4).

Tavola 6.4

Intermediari finanziari non bancari: azione di vigilanza								
	Analisi a distanza		Incontri		Lettere		Totale attività	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Gestori di OICR	707	676	91	116	8	17	806	809
SIM	426	367	19	30	7	9	452	406
Intermediari finanziari	871	1.040	121	94	76	60	1.068	1.194
IP e Imel italiani	110	189	16	38	117	48	243	275
IP e Imel comunitari	9	12	1	8	2	11	12	31
<b>Totale</b>	<b>2.123</b>	<b>2.284</b>	<b>248</b>	<b>286</b>	<b>210</b>	<b>145</b>	<b>2.581</b>	<b>2.715</b>

*La vigilanza sui gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).* – Lo scorso anno sono stati autorizzati 16 intermediari, di cui 4 Sicaf, la quasi totalità (15) dei quali intende operare esclusivamente nell’ambito dei fondi alternativi<sup>44</sup>. L’attività di analisi ha evidenziato un lieve peggioramento della situazione tecnica e organizzativa delle SGR (le valutazioni positive sono circa il 63 per cento a fronte del 67 dell’anno precedente), in particolare nel comparto dei gestori di fondi chiusi. Per i fondi immobiliari permane incertezza sul rilancio dell’operatività, che si riflette sulla capacità di reddito e sul mantenimento di un’adeguata dotazione patrimoniale. Alcuni gestori del comparto del private equity presentano ancora problemi di contrazione della raccolta che hanno influito negativamente sull’equilibrio economico.

Sono stati svolti approfondimenti su politiche e prassi di remunerazione delle SGR che gestiscono fondi aperti mobiliari; i risultati hanno richiesto l’invio di una comunicazione al sistema sui disallineamenti riscontrati riguardo, in particolare, ai profili di governance e alla struttura della componente variabile della retribuzione. La Banca d’Italia ha anche avviato un confronto con gli operatori su modalità di gestione, tariffazione e profili di trasparenza informativa degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) a “finestra di collocamento”<sup>45</sup>.

Il rinnovato dinamismo del mercato del risparmio gestito, spinto anche dai bassi tassi di interesse, ha indotto i gestori a promuovere fondi a sostegno dell’economia reale che offrono alle piccole e medie imprese (PMI) canali di finanziamento alternativi a

<sup>43</sup> Il dato comprende anche 5 ibridi finanziari ossia intermediari finanziari, già iscritti nel relativo albo, autorizzati a prestare servizi di pagamento a valere su patrimoni destinati.

<sup>44</sup> La maggioranza (13) sono gestori di piccole dimensioni, intenzionati a rimanere al di sotto delle soglie operative per beneficiare di un regime di vigilanza semplificato e in prevalenza riconducibili ai comparti del real estate (6) e del private equity (6).

<sup>45</sup> Sono fondi che adottano una politica di investimento orientata a una durata predefinita e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato nel tempo.

quello bancario<sup>46</sup>. La Banca d'Italia è stata impegnata nell'analisi dei regolamenti di tali fondi e, in considerazione del profilo di rischio mediamente più elevato e della minore liquidità, dei presidi per il contenimento dei rischi reputazionali e legali quando questi strumenti vengono collocati presso la clientela non professionale.

*La vigilanza sulle SIM.* – Le SIM italiane coprono complessivamente una quota contenuta del mercato dei servizi di investimento e concentrano la propria attività nella gestione di portafogli, collocamento e consulenza. Analogamente all'anno precedente, la valutazione della situazione tecnica e organizzativa delle SIM è favorevole per circa il 56 per cento dei casi. Si protraggono situazioni di difficoltà nel raggiungimento di dimensioni operative tali da garantire soddisfacenti profili di business e reddituali. L'attività di vigilanza si è concentrata sui piani strategici per il rilancio dell'operatività e sull'esame delle ipotesi di aggregazione. A seguito dell'entrata in vigore del pacchetto MiFID2/MiFIR<sup>47</sup>, i relativi impatti economici, organizzativi e operativi sono stati oggetto di approfondimento. È cresciuto l'interesse delle SIM a operare nel mercato domestico, in parte stimolato dalla Brexit. Sono stati rilasciati alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) sette pareri positivi per l'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento.

*La vigilanza su IP e Imel.* – Le valutazioni sulla situazione tecnica e organizzativa degli operatori del comparto relative all'ultimo ciclo SREP ricadono in maggioranza (55 per cento) in area sfavorevole e sono da ascrivere principalmente a difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi strategici e ai conseguenti riflessi sulla redditività, oltre che a debolezze nella governance e a carenze nei presidi antiriciclaggio. Tali carenze sono state oggetto di specifici interventi di vigilanza finalizzati a garantire la piena conformità ai nuovi requisiti introdotti dalla PSD2. Nel 2019 sono stati autorizzati due Imel, un IP e un ibrido finanziario.

Con riferimento agli IP e agli Imel comunitari operanti in Italia, la Banca ha condotto sia verifiche sull'istituzione dei punti di contatto centrale richiesti dalla normativa antiriciclaggio, sia interventi per garantire il rispetto degli obblighi segnalatici. Sono stati effettuati approfondimenti e interventi nei confronti di alcuni operatori comunitari; sono state inoltre condotte interlocuzioni con le competenti autorità del paese di origine.

*La vigilanza sugli intermediari finanziari.* – Gli intermediari finanziari non bancari sono attivi principalmente nei servizi di finanziamento alle imprese (factoring, leasing e concessione di garanzie), nel credito al consumo e nell'acquisto e gestione di crediti; nell'anno sono stati autorizzati 9 intermediari finanziari. Il ciclo SREP 2019 ha evidenziato una scarsa redditività del settore e difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi strategici, soprattutto in presenza di carenze nella governance; i fondi propri

<sup>46</sup> Si tratta in particolare di fondi di credito, fondi europei per il venture capital (*European venture capital funds*, EuVECA), fondi di investimento europei a lungo termine (*European long-term investment funds*, ELTIF), fondi di private equity e fondi di debito (*private debt*).

<sup>47</sup> Direttiva UE/2014/65 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID2) e regolamento UE/2014/600 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR).

sono risultati in generale adeguati a coprire i rischi assunti: nel complesso si è collocato in area sfavorevole il 43 per cento dei giudizi. Nel comparto degli intermediari specializzati in cartolarizzazione (*servicers*) e crediti deteriorati (*bad finance*), spesso le strutture aziendali non risultano adeguate alla crescita dei volumi e della complessità operativa. La situazione tecnica dei confidi continua a risentire della debolezza del modello di business, anche in considerazione delle difficoltà delle PMI. La Banca d'Italia ha avviato un approfondimento ad ampio spettro per acquisire una visione complessiva del comparto dei *servicers*, valutare eventuali iniziative per ampliare l'informativa di vigilanza e vagliare i livelli di efficacia dell'attività di recupero.

Nel corso del 2019 sono stati adottati oltre 600 provvedimenti nei confronti di gestori, OICR, SIM, intermediari finanziari, IP e Imel (tav. 6.5)<sup>48</sup>.

Tavola 6.5

Gestori, OICR, SIM e gruppi di SIM, intermediari finanziari, IP e Imel: provvedimenti		
	2018	2019
Gestori e OICR	365	370
SIM e gruppi di SIM	41	54
Intermediari finanziari	45	133
IP e Imel	14	53
<b>Totale</b>	<b>465</b>	<b>610</b>

*I controlli sugli altri operatori.* – Lo scorso anno sono state effettuate le verifiche sui bilanci e sulle segnalazioni trasmesse dagli operatori di microcredito di cui all'art. 111 del Testo unico bancario (TUB). Le risultanze confermano una situazione di generale fragilità del comparto, caratterizzato da carenze nella governance e nei controlli interni, oltre a una contenuta redditività determinata sia da volumi modesti sia da debolezze nel processo di valutazione del merito creditizio. Dai controlli effettuati, i servizi ausiliari non finanziari, in prevalenza prestati dai tutor<sup>49</sup>, si sono concretizzati in un'azione di monitoraggio a favore degli operatori di microcredito piuttosto che in un sostegno ai soggetti finanziati.

L'attività di verifica sui confidi minori ha portato alla cancellazione di 41 soggetti, nella maggior parte dei casi a causa dell'insussistenza dei requisiti minimi per il mantenimento dell'iscrizione. È proseguito il contrasto al rilascio di garanzie finanziarie non collettive, attività preclusa a tali operatori. Un rafforzamento del comparto e una più efficace azione contro condotte anomale sono attesi a seguito dell'avvio dell'operatività, dal 10 febbraio 2020, dell'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi minori<sup>50</sup>.

<sup>48</sup> Si è trattato per lo più di variazioni degli assetti proprietari e di modifiche dell'operatività, oltre che dell'esame di comunicazioni preventive di esternalizzazione di importanti funzioni operative.

<sup>49</sup> I tutor, per i quali è stato recentemente istituito un apposito elenco obbligatorio tenuto dall'Ente nazionale per il microcredito, prestano i servizi non finanziari di assistenza e monitoraggio, obbligatori per l'erogazione del microcredito, sia in fase istruttoria sia durante il periodo di rimborso.

<sup>50</sup> La Banca d'Italia continua a tenere l'elenco dei confidi minori previsto dal previgente art. 155, comma 4, del TUB, fino alla scadenza del periodo transitorio di dodici mesi (10 febbraio 2021); dalla stessa data cesserà di ricevere nuove istanze di iscrizione.

Nel 2019 la Banca d'Italia ha ricevuto le comunicazioni dell'avvio dell'attività di 27 operatori professionali in oro (32 nel 2018) e ne ha revocati 11, su istanza di parte per cessazione dell'attività. Sono state esaminate 9 istanze di società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 del TUB, che hanno riguardato prevalentemente l'esternalizzazione di funzioni operative rilevanti e di controllo; 3 società sono state cancellate.

*La vigilanza sull'Organismo degli agenti e dei mediatori.* – Il ciclo annuale di valutazione sull'operato dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) ha rilevato un assolvimento nel complesso soddisfacente delle sue funzioni istituzionali; nell'anno il MEF ne ha approvato la trasformazione da associazione a fondazione per rafforzarne l'indipendenza dell'azione di controllo nel comparto delle reti distributive del credito.

*Le ispezioni.* – L'Istituto ha condotto 65 ispezioni su intermediari finanziari non bancari (tav. 6.6); di queste, 35 sono state dirette da personale delle Filiali presso SGR, SIM e altri intermediari di dimensioni contenute.

Tavola 6.6

Intermediari finanziari non bancari: ispezioni		
	2018	2019
Gestori di OICR	12	12
SIM	6	9
Altri intermediari	29	44
<i>di cui:</i> per validazioni modelli interni	–	1
per verifiche di compliance	1	6
<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>65</b>

Le ispezioni nei confronti di SGR hanno riguardato società di gestione di fondi mobiliari, anche di private equity, e immobiliari: sono emerse diffuse carenze nel governo societario e difficoltà di carattere strategico in grado di ripercuotersi negativamente sul processo di investimento; per quanto concerne le SIM, alcuni accertamenti ispettivi hanno evidenziato aree di miglioramento nell'assetto organizzativo, nel sistema dei controlli e nel presidio dei rischi operativi. Con riguardo agli altri intermediari – rappresentati principalmente da società finanziarie – le ispezioni hanno fatto emergere in taluni casi carenze nel sistema di governo e controllo, nonché criticità nella gestione dei rischi operativi e di reputazione.


### *I controlli in materia di trasparenza e correttezza*

L'attività di controllo a distanza in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di correttezza nei rapporti con la clientela ha dato origine nel 2019 a 46 incontri con gli esponenti aziendali e a 61 lettere di intervento, interessando nel complesso 80

intermediari. Sono state anche condotte verifiche ispettive presso le direzioni generali, sia nell'ambito di ispezioni ad ampio spettro sia attraverso ispezioni mirate alla verifica del rispetto della normativa di trasparenza (in 6 casi); sono stati inoltre svolti 111 accessi presso gli sportelli di 6 banche, talvolta abbinati alle ispezioni presso le direzioni generali, e un accesso presso la succursale italiana di un intermediario comunitario.

Le principali criticità riscontrate sono riconducibili a debolezze degli assetti organizzativi e procedurali, anomalie riguardanti le norme in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, incoerenza tra le condizioni applicate e quelle pubblicizzate o contrattualizzate, gestione delle estinzioni anticipate dei finanziamenti contro cessione del quinto. Nei casi di addebito alla clientela di oneri non dovuti – su impulso della Banca d'Italia – gli intermediari hanno rimborsato ai clienti un importo complessivo di 225 milioni di euro (fig. 6.5). Alla succursale italiana di un intermediario comunitario è stata inibita parte dell'operatività.

Figura 6.5



Sono state condotte due campagne ispettive tematiche. La prima ha riguardato intermediari attivi nella cessione del quinto<sup>51</sup>: gli accessi hanno verificato il rispetto della normativa e la convergenza delle prassi degli intermediari a quelle conformi alle regole di settore individuate dalla Vigilanza. La seconda campagna ha avuto per oggetto l'analisi del processo di valutazione del merito creditizio nell'ottica della tutela della clientela, al fine di evitare fenomeni di sovraindebitamento.

A seguito di una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del settembre 2019 in materia di credito ai consumatori<sup>52</sup>, l'Istituto ha emanato

<sup>51</sup> Campagna avvenuta a valle di un percorso di vigilanza contraddistinto dall'emanazione di specifici **orientamenti** nel 2018.

<sup>52</sup> La sentenza della Corte dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 in materia di credito al consumo ha sancito che, in caso di rimborso anticipato del credito, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti gli oneri a suo carico.

**linee orientative** per allineare la condotta degli intermediari all'interpretazione della Corte e assicurare la massima trasparenza anche con riferimento ai criteri di riduzione dei costi.

Nel marzo 2020 la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), con una comunicazione congiunta, hanno richiamato gli intermediari bancari e finanziari all'adozione di cautele nella commercializzazione di polizze abbinate ai finanziamenti, per garantire il rispetto della normativa e preservare l'integrità del rapporto di fiducia con la clientela.

Nell'ambito del protocollo d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore bancario e creditizio, sono stati rilasciati 6 pareri su procedimenti istruttori.

### ***I controlli in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo***

Per i controlli in materia antiriciclaggio nel 2019 si sono tenuti 45 incontri con gli esponenti aziendali e sono state inviate 110 lettere. È stata analizzata una vasta gamma di fonti informative: l'esercizio di autovalutazione dell'esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (89 documenti); le relazioni della funzione antiriciclaggio o di altre funzioni di controllo interno (325); le comunicazioni inviate dagli organi di controllo (7) e quelle provenienti dall'Autorità giudiziaria e dalle altre autorità competenti (70). Nell'anno sono stati condotti 16 accertamenti mirati su antiriciclaggio nonché verifiche presso 110 sportelli bancari. Il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina di settore viene di norma valutato anche nel corso di controlli ispettivi ad ampio spettro. In un caso, a seguito dell'accertamento ispettivo, la Banca d'Italia ha disposto il blocco dell'operatività per gravi violazioni antiriciclaggio.

Lo scambio informativo e la cooperazione tra la vigilanza prudenziale e quella antiriciclaggio sono stati intensi. Il patrimonio informativo raccolto e le valutazioni effettuate nell'esercizio dei controlli antiriciclaggio sono messi a disposizione delle unità responsabili dell'istruttoria dei procedimenti connessi con variazioni degli assetti proprietari, partecipativi, organizzativi o operativi, arricchendone le analisi (154 riferimenti forniti nell'anno).

La Banca d'Italia ha infine contribuito, per i profili di propria competenza, ai lavori di **aggiornamento dell'esercizio di analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo** (*national risk assessment*), coordinati dal Comitato di sicurezza finanziaria.

### ***Le sanzioni***

Dall'entrata a regime dell'SSM, la competenza sanzionatoria sulle banche significative in materia prudenziale è stata in parte trasferita alla BCE, mentre rimane in capo all'Istituto il potere sanzionatorio nei confronti delle banche meno significative e degli altri intermediari vigilati. La Banca d'Italia mantiene anche la competenza esclusiva nei riguardi di tutti i soggetti vigilati nelle materie dell'antiriciclaggio e della tutela dei clienti, che hanno assunto nel 2019 una considerevole incidenza nell'attività sanzionatoria (fig. 6.6).

Figura 6.6



(1) Contrasto al riciclaggio di denaro (*anti-money laundering*).

Nel 2019 la Banca d'Italia ha istruito 40 procedimenti sanzionatori: 38 si sono conclusi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (25 nel 2018), i rimanenti 2 sono terminati con l'archiviazione. Dei 38 provvedimenti, 31 hanno riguardato persone giuridiche, in alcuni casi per più violazioni; in particolare sono state sanzionate 10 banche e capogruppo bancarie e 16 altri intermediari (tra cui SGR, SIM, IP e fiduciarie). I restanti 7 provvedimenti hanno avuto come destinatari 26 diverse persone fisiche.

Il totale delle sanzioni irrogate nell'anno è di circa 8,7 milioni di euro, importo interamente destinato al bilancio dello Stato. Tale dato è in significativo rialzo rispetto al 2018, in ragione della piena entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio e dell'irrogazione di sanzioni nei confronti di 4 intermediari significativi per violazioni in materia di antiriciclaggio e trasparenza.

La Banca d'Italia segue la riscossione delle sanzioni pecuniarie non tempestivamente pagate: sono stati intimati all'adempimento 10 soggetti, debitori per un totale di circa 320.000 euro, e iscritti al ruolo 7 soggetti (circa 190.000 euro di importo), per il seguito di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

Nel 2019 è proseguita la collaborazione con la BCE e con le altre autorità nazionali per esaminare le irregolarità emerse nella supervisione sugli intermediari significativi e per la definizione di procedure e metodi comuni di valutazione nell'ambito dell'SSM. La BCE non ha irrogato sanzioni nei confronti di banche significative italiane per i profili di competenza.

### ***Il coordinamento e i rapporti con le altre autorità***

*La collaborazione con l'Autorità giudiziaria.* – Le comunicazioni inoltrate dalla Banca d'Italia all'Autorità giudiziaria nel 2019 sono state 148, in aumento rispetto all'anno precedente (109). Le richieste di informazioni e documentazione degli organi inquirenti nell'ambito di procedimenti penali sono state 181; l'Istituto ha anche fornito riscontro alle richieste di dati e informazioni avanzate dalla Guardia di finanza e da altre Forze dell'ordine (7). Su richiesta dell'Autorità giudiziaria,

dipendenti dell'Istituto hanno svolto 101 incarichi di perizie e consulenze tecniche in relazione a procedimenti penali<sup>53</sup>; in 22 occasioni sono stati sentiti come persone informate dei fatti o testimoni.

Nel luglio 2019 la collaborazione tra la Banca d'Italia e la Procura di Milano è stata strutturata in un [protocollo d'intesa](#), che – nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge – impegna i firmatari a scambiarsi informazioni utili al perseguimento dei rispettivi mandati istituzionali.

*La collaborazione con la Consob.* – Tra la Banca d'Italia e la Consob è proseguito, in materia di vigilanza, lo scambio di informazioni e di dati relativi agli intermediari: l'Istituto ha trasmesso alla Commissione 33 segnalazioni su fatti di possibile interesse, principalmente derivanti da accertamenti ispettivi, e ha ricevuto 21 comunicazioni. Si sono tenute quattro riunioni del Comitato tecnico<sup>54</sup>; le due autorità hanno discusso anche aspetti di vigilanza riguardanti singoli intermediari.

Per ridefinire le modalità di coordinamento nell'ambito dell'SSM e tenere conto di recenti modifiche normative, le due autorità hanno avviato una revisione dei protocolli d'intesa sottoscritti a partire dal 2007. L'attività si è concentrata sul nuovo [protocollo d'intesa](#) – in sostituzione di quello del 2007 – in materia di servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio, sottoscritto nel novembre 2019, e sulla modifica del protocollo del 2012 in materia di scambio di informazioni sulle banche che effettuano offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli di debito (protocollo *infobond*).

La Banca d'Italia e la Consob hanno inoltre costituito tavoli di lavoro su specifici temi al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento delle attività di vigilanza.

*La collaborazione della vigilanza con altre autorità.* – Nel 2019 sono state trasmesse 18 segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e ricevute dalla stessa 19 comunicazioni; è inoltre continuata la consueta collaborazione tra la Banca d'Italia, il MEF e l'Ivass. Nell'ambito dell'azione per il [contrasto del riciclaggio e del terrorismo internazionale](#), nell'anno è proseguita anche la partecipazione dell'Istituto al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)<sup>55</sup>.

La Banca ha fornito contributi per la risposta a 66 quesiti parlamentari (44 nel 2018), in particolare su rapporti tra banche e clienti, credito cooperativo e situazione tecnica di alcuni intermediari. È proseguita la collaborazione con le autorità di vigilanza estere sulla verifica dei requisiti degli esponenti aziendali di intermediari di altri paesi (59 richieste nel 2019).

<sup>53</sup> Il dato comprende anche perizie e consulenze tecniche (31) affidate agli addetti che operano all'interno del Nucleo permanente istituito presso la Procura di Milano.

<sup>54</sup> Il Comitato tecnico e il Comitato strategico per il coordinamento sulle materie di interesse comune sono previsti dall'Accordo quadro tra la Banca d'Italia e la Consob dell'8 giugno 2018. Il Comitato tecnico attua gli indirizzi definiti dal Comitato strategico.

<sup>55</sup> Il CSF è il Tavolo di coordinamento per le iniziative nazionali di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituito presso il MEF.

## 7. LA GESTIONE DELLE CRISI DELLE BANCHE

### *L'attività di regolamentazione internazionale ed europea*

*Gli standard internazionali.* – Nell'ambito del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), la Banca d'Italia ha contribuito ai lavori per l'attuazione degli standard per l'individuazione di un adeguato ammontare di passività per le banche a rilevanza sistemica globale (*Global Systemically Important Banks*, G-SIB) in grado di assicurare la capacità totale di assorbimento delle perdite (*total loss-absorbing capacity*, TLAC)<sup>1</sup> in caso di crisi. Le attività dell'FSB hanno riguardato anche aspetti tecnici connessi con l'applicazione della disciplina del *bail-in*, la continuità di accesso delle banche in risoluzione alle infrastrutture di mercato, la trasparenza verso il mercato sui temi attinenti alla pianificazione della risoluzione, nonché i processi di liquidazione *in bonis* di portafogli di strumenti derivati. L'Istituto ha inoltre partecipato agli approfondimenti per la preparazione dei piani di risoluzione delle controparti centrali e per migliorare la cooperazione internazionale su questo tema.

*La regolamentazione europea.* – A seguito di una lunga trattativa e del previsto iter legislativo, il 27 giugno 2019 sono entrati in vigore i testi che modificano la direttiva UE/2014/59 sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) e la direttiva UE/2013/36 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Capital Requirements Directive, CRD4), nonché il regolamento UE/2013/575 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation, CRR) e il regolamento UE/2014/806 sul Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM).

L'entrata in vigore della direttiva UE/2019/879 (BRRD2)<sup>2</sup> ha introdotto modifiche riguardanti principalmente: (a) la disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività soggette a *bail-in* (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, MREL) con un rafforzamento della componente relativa alle passività subordinate; (b) la commercializzazione di passività computabili ai fini del requisito MREL nei confronti di clientela retail; (c) la moratoria<sup>3</sup>; (d) le clausole di riconoscimento dei poteri di *bail-in* e di moratoria nelle passività disciplinate da diritto non europeo<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> FSB, *Principles on loss-absorbing and recapitalisation capacity of G-SIBs in resolution. Total loss absorbing capacity (TLAC) term sheet*, novembre 2015.

<sup>2</sup> La BRRD2 modifica la precedente direttiva UE/2014/59 per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva CE/1998/26.

<sup>3</sup> Con la moratoria l'autorità di risoluzione può sospendere per massimo due giorni i pagamenti di qualsiasi genere – incluso il rimborso dei depositi protetti – di una banca per la quale sia stato accertato lo stato di dissesto o di rischio di dissesto e la sospensione sia ritenuta necessaria per: (a) evitare un ulteriore deterioramento della situazione finanziaria; (b) verificare la sussistenza del requisito dell'interesse pubblico che giustifichi l'avvio della risoluzione; (c) scegliere gli strumenti di risoluzione da applicare.

<sup>4</sup> In relazione alle passività emesse da banche europee disciplinate da diritto non europeo, salvo alcuni casi eccezionali, i contratti dovranno contenere clausole con le quali la controparte riconosce e accetta che, in caso di risoluzione, l'autorità di risoluzione europea potrà disporre la riduzione del valore della passività o la sua conversione in azioni, oppure potrà applicare gli altri poteri di risoluzione previsti dalla legge (ad es. sospendere gli obblighi di pagamento, vietare l'escussione di garanzie).

La disciplina del requisito MREL è stata integrata con l'introduzione nelle norme comunitarie del requisito TLAC, analogo a quello previsto per le banche a rilevanza sistemica globale negli standard emanati dall'FSB.

Lo Stato italiano è tenuto a recepire la direttiva entro il 28 dicembre 2020. Alla fine dello scorso anno la Banca d'Italia ha istituito un gruppo di lavoro per approfondire le problematiche connesse con la trasposizione della BRRD2 e per fornire al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) supporto tecnico per la definizione sia dei criteri da inserire nello schema di legge di delegazione europea 2019, sia delle modifiche normative nazionali necessarie al recepimento della direttiva. Verrà fornito supporto anche per l'introduzione nella normativa nazionale (Testo unico bancario e D.lgs. 180/2015) dei necessari raccordi con il regolamento UE/2019/877<sup>5</sup> e con le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della BRRD2, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA).

Alla luce del rinnovato quadro normativo, il 17 febbraio 2020 il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) ha avviato una consultazione pubblica su un documento<sup>6</sup> che introduce significative innovazioni in materia di: calibrazione del requisito MREL e di quello di subordinazione; MREL interno; criteri più stringenti di computabilità dei fondi propri e delle passività. Le banche potranno beneficiare di un periodo transitorio, di norma fino al 2024<sup>7</sup>, per l'adeguamento ai nuovi obiettivi MREL, con applicazione di target intermedi per incentivare la progressiva costituzione di un adeguato cuscinetto di strumenti computabili.

Nel marzo 2019 il Tribunale dell'Unione europea, in accoglimento dell'orientamento sostenuto dalla Repubblica italiana, ha annullato la decisione della Commissione europea sull'incompatibilità dell'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositanti (FITD) a favore della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo spa (Tercas) con le regole europee in materia di aiuti di Stato. Il 29 maggio 2019 la Commissione ha presentato appello contro la decisione del Tribunale<sup>8</sup>.

*Il progetto per uno schema europeo di assicurazione dei depositi.* – La Banca ha continuato a fornire supporto tecnico alle negoziazioni condotte dal MEF in merito alla costituzione di uno schema europeo di assicurazione dei depositi (*European deposit insurance scheme*, EDIS). Nell'ambito del negoziato, un primo gruppo di Stati ritiene che l'adozione di schemi di condivisione dei rischi, come l'EDIS, dovrebbe essere preceduta da un rafforzamento dei presidi di contenimento dei rischi stessi (con particolare riferimento a quello creditizio), adottando solo successivamente misure per la loro condivisione. Un secondo gruppo di paesi, tra cui l'Italia, sostiene invece che

<sup>5</sup> Il regolamento, entrato in vigore il 27 giugno 2019 e applicabile dal 28 dicembre 2020, modifica il regolamento UE/2014/806 sul Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM) per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

<sup>6</sup> SRB, *Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL). SRB policy under the banking package*, febbraio 2020.

<sup>7</sup> La direttiva BRRD2 prevede la possibilità di fissare periodi transitori successivi al 2024, tenendo in considerazione una serie di condizioni elencate nell'art. 45, lett. m).

<sup>8</sup> Per maggiori dettagli, cfr. il capitolo 7: *La gestione delle crisi delle banche* nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2018.

l'attuazione delle misure di contenimento dei rischi e di quelle per la loro condivisione e mutualizzazione debbano procedere in parallelo, senza condizionamenti reciproci<sup>9</sup>. La delegazione italiana ha più volte sottolineato come, in linea con quanto previsto dal progetto originario, l'obiettivo finale debba essere la piena mutualizzazione delle risorse, per conseguire maggiore tutela dei risparmiatori, integrazione del mercato e piena parità concorrenziale tra gli intermediari bancari dell'area dell'euro.

*Contributi all'attività dell'EBA, dell'SRM e dell'SRB.* – La Banca ha contribuito alle attività dell'EBA per l'emanazione, da parte della Commissione europea, delle norme di attuazione della BRRD; nei primi mesi del 2019 sono entrati in vigore i regolamenti delegati della Commissione sull'applicabilità agli intermediari, in forma semplificata, degli obblighi in materia di risanamento e risoluzione<sup>10</sup>.

L'Istituto ha partecipato ai lavori promossi dall'EBA per la redazione di un rapporto – destinato ad autorità nazionali, esperti indipendenti e banche – contenente le migliori prassi internazionali su: metodi per lo svolgimento della valutazione prevista dalla BRRD per le banche in risoluzione; dati necessari per la valutazione; connessi sistemi interni di gestione<sup>11</sup>. Sono inoltre in via di completamento gli approfondimenti che riguardano le possibili interrelazioni tra i piani di risanamento e quelli di risoluzione, con lo scopo di creare sinergie tra vigilanza e risoluzione, garantendo un approccio uniforme su temi comuni.

Nell'ambito dell'SRM l'Istituto ha continuato a collaborare ai lavori per la definizione delle policy in materia di risoluzione<sup>12</sup>.

Nel corso del 2019 la Banca all'interno dell'SRB ha contribuito ai lavori finalizzati a elaborare una metodologia per la quantificazione degli effetti del fallimento di un istituto di credito sull'economia reale, con particolare riferimento ai potenziali impatti derivanti dall'interruzione dell'operatività creditizia; tale metodologia supporterà le valutazioni in materia di sussistenza dell'interesse pubblico alla risoluzione.

In relazione alle attività del Fund Committee dell'SRB, l'Istituto, quale autorità nazionale di risoluzione dell'SRM, partecipa alla definizione delle politiche in materia di contribuzione al Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF) per l'area dell'euro e alla raccolta delle contribuzioni dovute dagli intermediari italiani<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Per approfondimenti sulle proposte elaborate sul tema dalla Commissione, cfr. il capitolo 7: *La gestione delle crisi delle banche* nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2018.

<sup>10</sup> Si tratta di semplificazioni relative al contenuto e alla frequenza di aggiornamento dei piani nonché alle informazioni richieste agli intermediari.

<sup>11</sup> EBA, *Handbook on valuation for purposes of resolution*, febbraio 2019; il capitolo relativo al Management Information System (MIS), riguardante i dati per la valutazione, è stato pubblicato nel marzo 2020.

<sup>12</sup> Per approfondimenti, cfr. il capitolo 7: *La gestione delle crisi delle banche* nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2018.

<sup>13</sup> Il Fondo è stato costituito il 1° gennaio 2016 per finanziare le procedure di risoluzione nell'area dell'euro ed è gestito dall'SRB. Per la raccolta riferita al 2019, le risorse nazionali trasferite all'SRF ammontano a 847 milioni di euro.

È proseguita la partecipazione della Banca d'Italia, quale autorità designata per la supervisione sui sistemi di garanzia dei depositi, alla task force istituita dall'EBA sui citati sistemi di garanzia (*deposit guarantee schemes*, DGS; cfr. il riquadro: *La supervisione sui sistemi di garanzia dei depositi*).

#### LA SUPERVISIONE SUI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

La disciplina sui sistemi di garanzia dei depositi (*deposit guarantee schemes*, DGS) è stata modificata dalla direttiva UE/2014/49 (Deposit Guarantee Schemes Directive, DGSD)<sup>1</sup>. L'attuale quadro normativo attribuisce alla Banca d'Italia il ruolo di autorità designata per la supervisione sui DGS operanti in Italia (Fondo interbancario di tutela dei depositi, FITD e Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, FGDC).

Nello svolgimento di tali attività, la Banca opera osservando anche la disciplina secondaria emanata in materia dall'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) e le linee guida sviluppate dagli organismi internazionali di categoria; assume inoltre rilievo l'esigenza di un confronto con le altre autorità europee coinvolte (come autorità designate) e la Commissione europea.

Nell'attività di supervisione dell'Istituto rientrano poteri informativi (per acquisire i principali dati sulla situazione economica e aziendale dei fondi) e ispettivi (per verificare l'esattezza delle informazioni trasmesse dagli stessi), nonché la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni attribuite ai DGS<sup>2</sup>.

La Banca d'Italia ha a suo tempo rilasciato le autorizzazioni relative alla riorganizzazione del FITD e del FGDC per l'adeguamento alle regole previste dalla DGSD. È inoltre in corso la supervisione sugli esercizi di stress, introdotti dalla direttiva per verificare l'adeguatezza dei meccanismi dei DGS nei diversi scenari di soluzione della crisi di una o più banche. Quest'attività è realizzata mediante la partecipazione della Banca agli *steering teams* costituiti all'interno dei due DGS nazionali per seguire sia la pianificazione e l'esecuzione degli esercizi, sia la valutazione dei relativi esiti.

La Banca prende parte anche a gruppi di lavoro internazionali per rendere effettiva la normativa di settore, in particolare attraverso la task force istituita dall'EBA sui sistemi di garanzia dei depositi, attualmente impegnata nell'attività di consulenza a favore della Commissione europea; quest'ultima dovrà prossimamente presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della DGSD. La task force ha l'obiettivo di garantire la corretta applicazione della direttiva, assicurare una più efficace comunicazione con i sistemi di garanzia nazionali, favorire la

<sup>1</sup> La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. 30/2016.

<sup>2</sup> Rientrano tra i poteri della Banca: (a) la verifica sull'idoneità delle procedure interne di valutazione della fattibilità e dei rischi di eventuali interventi preventivi; (b) l'approvazione dei metodi interni di calcolo della contribuzione; (c) il consenso da fornire nei casi in cui il sistema di garanzia debba richiedere alle banche aderenti un'integrazione della dotazione finanziaria con il versamento di contributi straordinari eccedenti la soglia di legge; (d) il riconoscimento dei DGS e l'approvazione dei loro statuti; (e) la verifica dell'equivalenza della tutela offerta dai DGS cui aderiscono le succursali italiane di banche extracomunitarie; (f) l'approvazione dell'istituzione di DGS transfrontalieri o della fusione tra fondi di Stati membri diversi; (g) l'individuazione del DGS italiano chiamato a effettuare il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie.

condivisione delle esperienze sviluppate nei diversi paesi e fornire un approccio tecnico (e non solo regolamentare) sulle tematiche riguardanti la tutela dei depositanti. In attuazione del mandato conferito, la task force ha prodotto 3 pareri, comprendenti 18 raccomandazioni, alla Commissione europea su possibili modifiche normative al quadro di riferimento comunitario in materia di DGS e gestione delle crisi.

### *Le attività svolte a livello nazionale*

*Il Fondo nazionale di risoluzione.* – Nel corso del 2019 la Banca ha continuato l'attività di gestione del Fondo nazionale di risoluzione (FNR), costituito nel 2015 in attuazione della BRRD. Il Fondo ha attualmente come unico obiettivo la gestione dei finanziamenti delle procedure di risoluzione avviate a partire dalla sua istituzione<sup>14</sup>. Nell'anno la Banca ha provveduto al richiamo di contribuzioni aggiuntive per 310 milioni di euro, destinati al rimborso di una rata del finanziamento acceso per fare fronte a queste procedure.

### *Le procedure di risoluzione*

A seguito della chiusura delle procedure di risoluzione delle quattro banche disposte alla fine del 2015<sup>15</sup>, è proseguita nel 2019 la gestione delle attività successive al perfezionamento delle cessioni degli enti-ponte, con particolare riguardo alle garanzie rilasciate dall'FNR a favore degli acquirenti: UBI Banca spa (UBI) e Banca Popolare dell'Emilia Romagna spa (BPER). La Banca d'Italia ha continuato a gestire le richieste di indennizzo delle banche acquirenti a carico dell'FNR<sup>16</sup>; al termine del 2019 sono pervenute circa 1.150 notifiche da parte di UBI e BPER, relative a molteplici fattispecie<sup>17</sup>.

Una parte delle richieste è relativa a controversie avviate da ex azionisti ed ex obbligazionisti subordinati che, a seguito della risoluzione, hanno subito la perdita dell'investimento e per i quali si pone il tema della possibilità di rivalersi nei confronti delle banche ponte<sup>18</sup>. La questione della legittimazione passiva delle banche ponte è stata oggetto di numerose pronunce di merito e, sebbene non vi

<sup>14</sup> Per maggiori dettagli, cfr. *Rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione* sul 2019. La L. 208/2015 riconosce alla Banca d'Italia il potere di determinare contributi aggiuntivi da versare all'FNR.

<sup>15</sup> Banca delle Marche spa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop., Cassa di Risparmio di Ferrara spa e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti spa. La dismissione degli enti-ponte è avvenuta nel 2017.

<sup>16</sup> Per maggiori dettagli, cfr. il capitolo 7: *La gestione delle crisi delle banche* nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2018.

<sup>17</sup> Ad esempio, richieste di pagamento di un indennizzo, informative sull'avvio di un nuovo contenzioso, richieste di autorizzazione a transigere una controversia.

<sup>18</sup> Ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.lgs. 180/2015, che recepisce l'art. 40, comma 11, della BRRD, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione alla banca ponte non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione. Tali disposizioni, che hanno l'obiettivo di evitare che le perdite subite dagli azionisti e dai detentori di obbligazioni subordinate o comunque da titolari di passività non trasferite in capo all'ente-ponte vengano traslate sullo stesso, sono state integralmente richiamate nei provvedimenti di cessione di attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione alle quattro banche ponte; queste ultime, pertanto, sono carenti di legittimazione passiva rispetto alle pretese avanzate nei loro confronti da tali soggetti. Per ulteriori approfondimenti, cfr. il riquadro: *La legittimazione passiva degli enti-ponte* del capitolo 7 nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2018.